

REGOLAMENTO ISEE

Comuni dell'Ambito Territoriale di Viadana

LEGENDA

NORMATIVA ESSENZIALE DI RIFERIMENTO

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Principi e finalità

Art. 2 – Destinatari degli interventi

Art. 3 – Le priorità di accesso agli interventi e i servizi del sistema integrato degli interventi territoriali

TITOLO II - MODALITÀ DI ACCESSO

Art. 4 – L'accesso unitario alla rete dei servizi

Art. 5 – Attivazione su domanda

Art. 6 – Attivazione d'ufficio

Art. 7 – Istruttoria e valutazione del bisogno

Art. 8 – Esito del procedimento

Art. 9 – Accesso in situazioni di emergenza-urgenza e forme di istruttoria abbreviata

Art. 10 – Valutazione multiprofessionale sociosanitaria

Art. 11 – Forme di tutela

Art. 12 – Trattamento dei dati personali

TITOLO III - VALUTAZIONE DELLA CAPACITÀ ECONOMICA E COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA

Art. 13 – Compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi

Art. 14 – Dichiarazione Sostitutiva Unica

Art. 15 – Assenza dell'attestazione ISEE e incompletezza della D.S.U.

Art. 16 – Attività di controllo delle D.S.U.

Art. 17 – Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici

Art. 18 – Certificazione contributi

Art. 19 – Definizione compartecipazione alla spesa del cittadino

Art. 20 – Lista di attesa

Art. 21 – I.S.E.E. corrente

TITOLO IV - TIPOLOGIE DI INTERVENTI E DI SERVIZI SOCIALI - TIPOLOGIE DI INTERVENTI E SERVIZI INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA

- Art. 22 – Interventi di sostegno economico
- Art. 23 – Contributi ordinari
- Art. 24 – Contributo straordinario
- Art. 25 – Contributi per affidamento familiare

INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLA FAMIGLIA E DEI MINORENNI

- Art. 26 – Definizione e finalità dei c.d. “incontri protetti”
- Art. 27 – Destinatari
- Art. 28 – Partecipazione degli utenti al costo del servizio
- Art. 29 – Definizione e finalità del Servizio di assistenza domiciliare educativa
- Art. 30 – Destinatari
- Art. 31 – Partecipazione degli utenti al costo del servizio

INSERIMENTO DI MINORENNI IN STRUTTURE RESIDENZIALI

- Art. 32 – Definizione e finalità dell’inserimento di persone minorenni in struttura residenziale educativa
- Art. 33 – Destinatari e obiettivi
- Art. 34 – Durata della permanenza in comunità
- Art. 35 – Condizioni di inserimento
- Art. 36 – Partecipazione degli utenti al costo del servizio

INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA’ E DELLE PERSONE ANZIANE

- Art. 37 – Progetto individuale
- Art. 38 – Elenco esemplificativo delle prestazioni domiciliari, semiresidenziali e residenziali.

ASSISTENZA DOMICILIARE

- Art. 39 – Definizione e finalità
- Art. 40 – Destinatari del servizio
- Art. 41 – Articolazione del servizio
- Art. 42 – Partecipazione degli utenti al costo del servizio

PASTI A DOMICILIO

- Art. 43 – Definizione e destinatari
- Art. 44 – Partecipazione degli utenti al costo del servizio

SERVIZIO DI TELESOCCORSO

- Art. 45 – Definizione e destinatari
- Art. 46 – Partecipazione degli utenti al costo del servizio

SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA PER STUDENTI DISABILI

- Art. 47 – Finalità e destinatari.
- Art. 48 – Assistenza all’autonomia per studenti disabili frequentanti la scuola secondaria di secondo grado e per studenti con disabilità sensoriale.
- Art. 49 – Partecipazione degli utenti al costo del servizio.

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER STUDENTI DISABILI

Art. 50 – Finalità e destinatari.

Art. 51 – Organizzazione del servizio.

Art. 52 – Partecipazione degli utenti al costo del servizio.

SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE

Art. 53 – Finalità e destinatari.

Art. 54 – Partecipazione degli utenti al costo del servizio

SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE CON DISABILITÀ

Art. 55 – Elenco servizi disciplinati.

Art. 56 – Compartecipazione degli utenti.

SERVIZI RESIDENZIALI PER PERSONE CON DISABILITÀ E PERSONE ANZIANE

Art. 57 – Contributo per l'integrazione di rette di servizi residenziali a ciclo continuativo per persone anziane, disabili e in situazione di grave emarginazione.

Art. 58 – Determinazione del contributo per l'integrazione di rette di servizi residenziali a ciclo continuativo per persone anziane, disabili e in situazione di grave emarginazione

TITOLO V- NORME FINALI

Art. 59 – Norma transitoria

Art. 60 – Clausola valutativa

Art. 61 – Regolamentazione di altri servizi

Art. 62 – Abrogazioni

Art. 63 – Entrata in vigore

LEGENDA

Ai fini del presente regolamento, si richiamano le seguenti definizioni fondamentali, rinviando al D.P.C.M. n. 159/2013, e comunque alla normativa vigente, per le ulteriori:

- Prestazioni sociali: per prestazioni sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
- Prestazioni sociali agevolate: per prestazioni sociali agevolate si intendono tutte le prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;
- Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria: per prestazioni agevolate di natura sociosanitaria si intendono quelle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
 - di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
 - di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
 - atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi.
- Richiedente: il soggetto che, essendone titolato sulla base della disciplina vigente, effettua la richiesta della prestazione sociale agevolata;
- Beneficiario: il soggetto al quale è rivolta la prestazione sociale agevolata.

Ai sensi del d.P.C.M. n. 159/2013, l'I.S.E.E. è calcolato ordinariamente con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente di cui all'articolo 3 del medesimo decreto.

In ogni caso, l'I.S.E.E. differisce sulla base della tipologia di prestazione richiesta, secondo le modalità stabilite agli articoli 6, 7 e 8 del d.P.C.M. n. 159/2013, limitatamente alle seguenti:

- a) prestazioni agevolate di natura sociosanitaria;
- b) prestazioni agevolate rivolte a minorenni, in presenza di genitori non conviventi;
- c) prestazioni per il diritto allo studio universitario.

Ai fini della determinazione della compartecipazione alla spesa del beneficiario, si intende per:

- I.S.E.E. utenza: l'indicatore della situazione economica del nucleo familiare rilevante, ai sensi del d.P.C.M. n. 159/2013;
- I.S.E.E. iniziale: è il valore al di sotto del quale la compartecipazione da parte dell'utenza non sussiste ovvero, per le singole prestazioni per cui ciò è previsto, è pari a una determinata quota stabilita all'esito della concertazione con il terzo settore e le associazioni di riferimento;
- I.S.E.E. finale: è il valore al di sopra del quale si prevede che l'utenza debba corrispondere una quota pari all'intero costo/tariffa massima stabilita.

NORMATIVA ESSENZIALE DI RIFERIMENTO

- Costituzione Europea
- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
- Costituzione della Repubblica Italiana
- Legge 03 marzo 2009 n. 18, recante la ratifica e l'esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 13 dicembre 2006
- D.M. 31 dicembre 1983, rubricato Individuazione delle categorie di servizi pubblici locali a domanda individuale
- D.L. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito dalla l. 26 aprile 1983, n. 131, rubricato Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983
- Legge 07 agosto 1990, n. 241, rubricata Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
- Decreto Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, rubricato Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rubricato Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
- Legge 05 febbraio 1992, n. 104, rubricata Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, rubricato Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59
- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rubricato Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
- Legge 08 novembre 2000, n. 328, rubricata Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
- Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rubricato Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione legislativa
- D.P.C.M. 14 febbraio 2001, rubricato Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie
- D.P.C.M. 29 novembre 2001, rubricato Definizione dei livelli essenziali di assistenza
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, rubricato Codice in materia di protezione dei dati personali
- D.L. 31 maggio 2010, n. 78, rubricato Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» convertito, con modificazioni, dalla l. 30 luglio 2010, n. 122
- D.M. 08 marzo 2013, rubricato Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISSEE

- D.P.C.M. 05 dicembre 2013, n. 159, rubricato Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente
- D.M. 07 novembre 2014, rubricato Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159
- L.R. 12 marzo 2008, n. 3, rubricata Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale (e relativi provvedimenti attuativi)
- L.R. 11 agosto 2015, n. 23, rubricata Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) (e relativi provvedimenti attuativi)
- D.G.R. 6832/2017 - Linee guida per lo svolgimento dei servizi a supporto dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità
- L.R. 14 dicembre 2004, n. 34, rubricata Politiche regionali per i minori
- Piano di Zona
- Statuti dei Comuni
- D.G.R. Regione Lombardia X/3230 del 06 marzo 2015, rubricata Prime determinazioni per l'uniforme applicazione del DPCM 159/2013
- L.R. 11 agosto 2015 - n. 23 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità ovvero delle normative nazionali e regionali vigenti
- D.P.C.M. 12 gennaio 2017 Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
- D.M. 16 dicembre 2014, n. 206 Regolamento recante modalità attuative del Casellario dell'assistenza, a norma dell'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Principi e finalità

1. Il sistema integrato dei servizi sociali, nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza, presa in carico personalizzata e continuativa, persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, sostenendole nel superamento delle situazioni di bisogno o difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psicofisico, tramite interventi personalizzati, concepiti nel pieno rispetto delle differenze e delle scelte espresse dai singoli.
2. Il presente regolamento disciplina l'accesso unitario agli interventi e ai servizi sociali nel Consorzio e nei Comuni dell'Ambito di Viadana e definisce i parametri per l'accesso prioritario alle prestazioni, in attuazione della Legge Regione Lombardia 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario) e successive modificazioni e integrazioni (Legge Regione Lombardia 11 agosto 2015 - n. 23 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) ovvero delle normative nazionali e regionali vigenti ed in piena coerenza con i principi e le finalità statutarie comunali.
3. La regolamentazione unitaria dell'accesso è assunta dal Consorzio e dai Comuni dell'Ambito di Viadana come strumento di garanzia e di equità per i destinatari degli interventi, di semplificazione e efficienza dell'organizzazione amministrativa, di trasparenza nella gestione del sistema dei servizi. La rete degli interventi e dei servizi sociali viene programmata, progettata e realizzata secondo il principio di sussidiarietà. L'azione dei Comuni, in sinergia con la programmazione territoriale all'interno dei Piani di Zona, valorizza e sostiene la partecipazione degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni ed enti di promozione sociale, delle fondazioni, degli enti di patronato e di altri soggetti privati, ai sensi della normativa regionale vigente in materia.
4. Il regolamento è coerente con gli obiettivi fondamentali del sistema di welfare:
 - prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alle persone di realizzarsi e di integrarsi nell'ambito familiare e sociale e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana;
 - garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
 - sostenere la famiglia, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;

- promuovere ed attuare gli interventi a favore di persone non autosufficienti finalizzati al mantenimento o reinserimento stabile al proprio domicilio;
- assicurare le prestazioni professionali di carattere sociale, psicologico ed educativo, secondo le proprie competenze, per prevenire situazioni di difficoltà e sostenere le persone fragili nella ricerca di risposte adeguate ai propri bisogni;
- evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

Art. 2 – Destinatari degli interventi

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 6 della legge regionale n. 3 del 2008, accedono alla rete delle unità d'offerta sociali e sociosanitarie afferenti ai Comuni dell'Ambito territoriale di Viadana:
 - le persone cittadine italiane e le persone straniere ivi residenti;
 - le persone cittadine italiane e di stati appartenenti all'Unione europea (UE) temporaneamente presenti nei territori comunali dell'ambito;
 - i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario, gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale, residenti o dimoranti nei Comuni dell'ambito;
 - i minori italiani e stranieri residenti nei Comuni o presenti in situazione di bisogno sul territorio dell'ambito di Viadana;
 - le persone comunque presenti sul territorio dei Comuni dell'ambito di Viadana, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili per la tutela della loro salute e incolumità, e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi del Comune di residenza o dello Stato di appartenenza, limitatamente a forme di ospitalità temporanea e a erogazioni economiche una tantum (legge regionale n. 3 del 2008, art. 13, comma 1, lett. f).
2. Per le persone non residenti i Comuni dell'ambito di Viadana comunicano ai Comuni e agli Stati competenti l'avvenuta presa in carico, sollecitando tali enti nell'assunzione del caso e degli oneri di assistenza corrispondenti e riservandosi di promuovere azione di rivalsa per il recupero dei costi sostenuti.

Art. 3 – Le priorità di accesso agli interventi e i servizi del sistema integrato degli interventi territoriali

1. In base agli indirizzi dettati dalla Regione, in attuazione dell'art. 13, legge regionale n. 3 del 2008, lettera f), accedono prioritariamente alla rete delle unità d'offerta sociali dei Comuni dell'Ambito di Viadana:
 - le persone in condizioni di povertà o con reddito insufficiente;¹
 - le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a sé stesse o esposte a rischio di emarginazione,
 - le persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

¹ La predetta soglia è individuata in base ai singoli servizi.

2. Il Comune assicura inoltre l'accesso prioritario ai propri interventi anche a nuclei monogenitoriali con figli minori a carico e alle famiglie numerose.
3. In base agli indirizzi regionali e ai protocolli di collaborazione siglati con l'ATS Val Padana e ASST di Mantova, l'accesso alla rete delle unità di offerta sociosanitarie, per quanto di competenza dei Comuni, avviene tenendo conto della situazione di bisogno di persone e famiglie determinata da:
 - non autosufficienza dovuta all'età o a malattia;
 - inabilità o disabilità;
 - patologia psichiatrica stabilizzata;
 - patologie terminali e croniche invalidanti;
 - infezione da HIV e patologie correlate;
 - dipendenza;
 - condizioni di salute o sociali, nell'ambito della tutela della gravidanza, della maternità, dell'infanzia, della minore età;
 - condizioni personali e familiari che necessitano di prestazioni psico-terapeutiche e psico-diagnostiche.
4. La concreta determinazione delle priorità di accesso è realizzata sulla base degli esiti della valutazione della situazione di bisogno, secondo quanto previsto dall'art. 7 del regolamento

TITOLO II - MODALITÀ DI ACCESSO

Art. 4 – L'accesso unitario alla rete dei servizi

1. In attuazione della legge regionale n. 3 del 2008, art. 6, comma 4, ogni Comune dell'ambito di Viadana realizza l'accesso unitario ai servizi attraverso il Servizio Sociale Territoriale, mediante le funzioni di segretariato sociale affidate agli assistenti sociali di competenza per area territoriale. Tale funzione si attua in forte sinergia con gli attori pubblici e privati del territorio.
2. Il sistema integrato dei servizi sociali è competente per:
 - garantire e facilitare l'unitarietà di accesso alla rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie dei Comuni dell'ambito di Viadana;
 - orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;
 - assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni delle persone e delle famiglie.
3. In sede di accesso, all'interessato sono espressamente comunicati:
 - il responsabile della procedura, le fasi e i termini di conclusione del procedimento di valutazione della richiesta di accesso e della correlata situazione di bisogno;
 - i diritti riconosciuti all'interessato in merito all'accesso informale e formale agli atti;
 - l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 5 – Attivazione su domanda

1. L'accesso ai servizi avviene tramite presentazione di apposita domanda presso l'ufficio Servizi Sociali da parte del soggetto interessato, ovvero dal suo rappresentante legale.
2. Al fine di promuovere la semplificazione amministrativa e facilitare l'accesso unitario, il Consorzio ha previsto per i Comuni dell'Ambito di Viadana un modello unico di domanda, da utilizzare per l'accesso all'intero sistema dei servizi. La documentazione richiesta a corredo della domanda di accesso è limitata alle certificazioni e informazioni che non possono essere recuperate direttamente dall'ente, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
3. La domanda, debitamente sottoscritta, è ricevuta dall'ufficio Servizi Sociali Comunale, che rilascia l'attestazione dell'avvenuta ricezione e comunica all'interessato le informazioni relative allo svolgimento del procedimento e all'utilizzo dei dati personali specificate all'art. 4, comma 2.

Art. 6 – Attivazione d'ufficio

1. I servizi sociali comunali attivano d'ufficio la presa in carico nei casi di:
 - adempimento di provvedimenti giudiziari di affidamento ai servizi per la tutela di minori, incapaci, vittime di violenza, ecc.;

- presenza di minori privi di adulti di riferimento;
 - situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale, compresa l'eventuale attivazione di forme di protezione giuridica;
 - invio da parte di ospedali e strutture sanitarie e sociosanitarie, finalizzati a garantire la continuità assistenziale di pazienti/ospiti in dimissione.
2. L'attivazione d'ufficio può seguire all'accertamento di situazioni di bisogno, in virtù di segnalazione di soggetti esterni qualificati, con particolare attenzione alle azioni di segretariato sociale, quali a titolo esemplificativo: medici di medicina generale, forze dell'ordine, istituzioni scolastiche, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale.

Art. 7 – Istruttoria e valutazione del bisogno

1. Il servizio sociale territoriale attiva l'istruttoria procedendo alla valutazione della situazione di bisogno. In coerenza con quanto previsto dall'art. 3 del presente regolamento, costituiscono indicativamente oggetto della valutazione i seguenti elementi:
 - la condizione personale dell'interessato, eventualmente comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con i servizi;
 - la situazione familiare;
 - il contesto abitativo e sociale;
 - la situazione economica e lavorativa.
2. La presenza di figli minori o di soggetti vulnerabili all'interno del nucleo familiare è considerato elemento aggravante la condizione di bisogno.
3. La fruizione di altri servizi o interventi erogati dal Comune o da altri enti e la presenza di forme di copertura assistenziale informale sono considerate ai fini della valutazione degli elementi sopra elencati.
4. In caso di situazioni di bisogno che necessitano di interventi multiprofessionali sono attivate le modalità di valutazione previste all'art. 10.
5. La valutazione della situazione economica è realizzata secondo quanto previsto dal titolo III del presente regolamento.
6. La valutazione è finalizzata a definire il profilo di bisogno, sulla base del quale trovano applicazione i criteri di priorità di cui all'art. 3 del regolamento.

Art. 8 – Esito del procedimento

1. A seguito dell'accertamento della situazione di bisogno il Servizio Sociale Territoriale predispone il programma personalizzato di intervento concordato con l'interessato o con il suo rappresentante legale tenendo conto delle risorse, non solo dell'Ente, ma anche di quelle di comunità esistenti attive nel contesto di vita della persona in situazione di bisogno.

2. Per la predisposizione del programma personalizzato di intervento viene adottata una metodologia di lavoro per progetti che definisce all'interno del progetto individualizzato:
 - gli obiettivi del programma;
 - le risorse professionali e sociali attivate;
 - gli interventi previsti;
 - la durata;
 - gli strumenti di valutazione;
 - le modalità di corresponsabilizzazione dell'interessato;
 - le eventuali modalità di compartecipazione al costo dei servizi, determinata secondo quanto previsto nel titolo III;
 - i tempi e le modalità di rivalutazione della situazione di bisogno, relativa agli elementi di cui alle lettere a) - d) dell'art. 7, comma 1.
3. In caso di accoglimento della domanda, la sottoscrizione congiunta del piano individualizzato da parte del servizio sociale territoriale e dell'interessato ovvero rappresentante legale, è condizione necessaria all'avvio delle attività previste da progetto.
4. Nel caso in cui l'accesso all'intervento sia subordinato a graduatoria, la comunicazione dell'accoglimento della domanda contiene anche la collocazione del richiedente nella lista di attesa ed i riferimenti da contattare per ricevere informazioni circa gli aggiornamenti.
5. In caso di provvedimento di diniego, sono comunicati contestualmente all'interessato anche i termini e le modalità di ricorso esperibile.
6. Le attività previste dal presente articolo devono essere realizzate entro i termini di legge dalla presentazione della domanda di accesso.

Art. 9 – Accesso in situazioni di emergenza-urgenza e forme di istruttoria abbreviata

1. Nei casi di attivazione d'ufficio per situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale di cui all'art. 6 del presente regolamento e per casi di interventi di assistenza una tantum e di modesta entità, il servizio sociale territoriale, sulla base delle informazioni disponibili accerta la situazione di bisogno, cui segue l'immediata attuazione dell'intervento, con convalida del responsabile entro le 72 ore successive.
2. A fronte di situazioni urgenti, al fine di garantire l'incolumità della persona, il Comune ove si trova la persona in stato di bisogno eroga la prestazione e successivamente attiva tutte le procedure finalizzate al recupero di quanto eventualmente dovuto dal Comune di residenza.

Art. 10 – Valutazione multiprofessionale sociosanitaria

1. In caso di bisogni complessi, che richiedono per loro natura una valutazione multiprofessionale di carattere sociosanitario, il servizio sociale territoriale invia richiesta di attivazione delle unità di valutazione competenti e ne recepisce gli esiti secondo i protocolli di collaborazione esistenti con l'ATS Val Padana e ASST di Mantova in conformità con la normativa, anche regionale, vigente.

Art. 11 – Forme di tutela

1. Al fine di garantire il buon andamento dell'amministrazione e la tutela dei diritti dei destinatari degli interventi, in sede di accesso le persone richiedenti sono informate circa le seguenti modalità e gli strumenti di tutela attivabili presso gli uffici comunali:
 - la presentazione di istanza di revisione alla direzione competente, in caso di provvedimento di diniego;
 - la presentazione di reclami, suggerimenti, segnalazioni, nelle modalità previste dal vigente regolamento comunale;
 - la richiesta di intervento del difensore civico ove presente.

Art. 12 – Trattamento dei dati personali

1. Il Consorzio Pubblico Servizio alla Persona di Viadana ed i singoli Comuni dell'Ambito operano il trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, esclusivamente nell'ambito delle proprie attività istituzionali, nei termini e con le modalità previste dall'apposito regolamento comunale nonché dalla normativa nazionale e dell'Unione Europea di riferimento.
2. Gli incaricati all'accesso sono tenuti a informare i destinatari dei servizi delle modalità di trattamento dei dati e dei diritti collegati, secondo quanto specificato all'art. 4 del presente Regolamento.

TITOLO III - VALUTAZIONE DELLA CAPACITÀ ECONOMICA E COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA

Art. 13 – Compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi

1. Le prestazioni qui disciplinate sono erogate a titolo gratuito o con compartecipazione alla spesa da parte dei beneficiari.
2. Fermo restando l'obbligo da parte del Comune di vedersi rimborsati dai genitori, in tutto o in parte, gli oneri anticipatamente sostenuti, allorquando la loro capacità economica lo consenta, gli interventi erogati a favore dei minori su disposizione dell'autorità giudiziaria costituiscono un preciso obbligo normativo in capo alle amministrazioni comunali.
3. Laddove sia prevista una forma di compartecipazione al costo, i criteri di accesso e quantificazione della medesima, salvo l'utilizzo, per determinate prestazioni meglio individuate nel prosieguo, di un progetto personalizzato, sono disciplinati dal d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, recante Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente, e dalle disposizioni del regolamento da adottarsi in sede consortile e/o comunale.
4. Nei casi in cui sia consapevolmente inadempito l'obbligo di compartecipazione, il Consorzio e/o il Comune, previa formale messa in mora:
 - agisce, anche giudizialmente, per il recupero del credito nei confronti del beneficiario, prevedendo anche forme di rateizzazione;
 - può interrompere/ridurre l'erogazione della prestazione, salva la garanzia dei diritti fondamentali della persona;
5. La mancata volontaria presentazione dell'attestazione I.S.E.E. comporta l'applicazione del costo/tariffa massima prevista per il servizio fruito, così come deliberata dall'Ente competente.

Art. 14 – Dichiarazione Sostitutiva Unica

1. Ai fini della completezza dell'istruttoria, oltre alla attestazione I.S.E.E. rilevante, è necessario acquisire anche la Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.).
2. Ai fini del mantenimento delle agevolazioni fruite, il beneficiario presenta la nuova D.S.U. aggiornata. È fatta salva diversa determinazione del Comune per specifici servizi (quali i servizi educativi e scolastici), le cui attestazioni mantengono la loro efficacia sino alla scadenza prevista dalle vigenti normative. Sino a quella data sono mantenute inalterate le eventuali agevolazioni concesse.

Art. 15 – Assenza dell'attestazione ISEE e incompletezza della D.S.U.

1. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. e il beneficiario non presenti la relativa attestazione, in capo a questi sorge l'obbligo di corrispondere una quota pari all'intero costo/tariffa massima stabilita, non risultando comprovate le condizioni che giustificano l'esenzione o la riduzione.

2. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. e il beneficiario presenti un'attestazione ISEE con omissioni o difformità rispetto agli elementi previsti dalla legge, la prestazione è comunque attivata allorché necessaria a garantire i diritti fondamentali elementari della persona, sussistendo comunque l'obbligo del beneficiario di presentazione della corretta attestazione ISEE nei tempi definiti dal Comune, pena l'applicazione dell'art. 13 suindicato o l'obbligo di corrispondere una quota pari all'intero costo/tariffa massima.

Art. 16 – Attività di controllo delle D.S.U.

1. Il Servizio Sociale comunale, nel rispetto della normativa vigente, esegue i controlli necessari, diversi da quelli deputati ad altri plessi della pubblica amministrazione (Agenzia delle Entrate, INPS, ecc.), sulla veridicità e completezza delle dichiarazioni presentate.
2. Le modalità di campionamento dei controlli sono stabilite con provvedimento del responsabile di servizio.
3. In caso di mendacità della dichiarazione sostitutiva, che non sia riconducibile a mero errore materiale e non sia di entità irrilevante o comunque minima, il dichiarante decade, nella misura risultante dall'errore, dal beneficio relativo all'agevolazione economica, anche indiretta, ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese. È fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti per le violazioni delle norme di diritto penale e delle leggi speciali.
4. Nel caso il dichiarante, accorgendosi di aver commesso un errore o un'omissione nella compilazione della dichiarazione, ne dia immediata comunicazione all'ufficio servizi sociali, lo stesso provvederà a verificare se, a seguito della correzione dell'errore, sussistono ancora le condizioni che giustificano l'agevolazione, provvedendo eventualmente a recuperare le somme indebitamente riconosciute.
5. L'errore, così tempestivamente segnalato, non determina la necessità di segnalare il fatto all'Autorità Giudiziaria.

Art. 17 – Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici

1. Ai fini dell'accertamento dell'estraneità in termini affettivi ed economici, per i richiedenti, che siano o meno in carico al Servizio Sociale, riguardo alle prestazioni sociali di natura sociosanitaria ovvero delle prestazioni agevolate a favore di minorenni, il Responsabile/Dirigente del Servizio Sociale comunale, previa istanza formale della parte interessata, avvallata da elementi probatori, istruisce il relativo procedimento, che deve concludersi entro e non oltre 45 giorni dall'istanza, all'esito del quale è accertata:
 - la sussistenza delle condizioni di estraneità, ovvero
 - la non sussistenza delle condizioni di estraneità, ovvero
 - l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.
2. Ai fini di quanto previsto, la modulistica è predisposta dai Comuni e/o dal Consorzio.

Art. 18 – Certificazione contributi

1. Nel caso in cui i cittadini debbano dichiarare, nella fase di compilazione della D.S.U., l'ammontare dei contributi e/o benefici erogati dal Comune, il Responsabile/Dirigente del Servizio Sociale, previa istanza formale, rilascia certificazione attestante la specifica dei contributi erogati dall'amministrazione nell'anno di riferimento.

Art. 19 – Definizione compartecipazione alla spesa del cittadino

1. Compete alla Giunta Comunale o del Consorzio, in relazione alla titolarità dell'erogazione del servizio, provvedere, nella fase di determinazione del sistema tariffario e nel rispetto degli equilibri di bilancio, a determinare il costo effettivo dei servizi, secondo i criteri previsti dall'art. 6 co. 4 del d.l. n. 55/1983, la quota compartecipativa massima e minima, laddove prevista, da porre a carico dei beneficiari, le modalità di calcolo, i valori degli I.S.E.E. iniziali e finali.
2. La contribuzione così definita deve in ogni caso garantire la sostenibilità degli oneri da parte del nucleo familiare rilevante a fini I.S.E.E.
3. In casi eccezionali e previa adeguata istruttoria, il servizio sociale può proporre una riduzione/esenzione della quota a carico dei beneficiari, da disporsi con provvedimento motivato del dirigente/responsabile del servizio, per le situazioni di particolare gravità che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali la prestazione sociale erogata costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale, ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo. Le tariffe dei servizi sono comunicate ai beneficiari al momento della presentazione della domanda di accesso ovvero al momento della comunicazione di accoglimento della domanda stessa.

Art. 20 – Lista di attesa

1. Nel caso in cui il Servizio Sociale comunale non sia in grado di far fronte alle istanze di attivazione di prestazioni domiciliari, diurne o residenziali, pur ritenendole ammissibili, è predisposta una lista d'attesa graduata ai fini del relativo accesso, tenendo conto degli indicatori di priorità di seguito individuati:
 - rischio sociale elevato;
 - assenza di rete familiare e sociale;
 - famiglie mono-genitoriali
 - situazione di effettiva precarietà economica;
 - nuclei familiare che stanno sostenendo un carico assistenziale da molto tempo;
 - nuclei familiari che non beneficiano di altri contributi economici finalizzati alla prestazione di cui si intende fruire.
2. Gli indicatori di priorità di cui al co. 1 possono essere integrati o specificati da altri, elaborati dal Servizio Sociale comunale, adeguatamente illustrati all'atto di presentazione delle domande al fine di attualizzare i presupposti istruttori procedurali.

3. A parità quali/quantitativa degli indicatori, sarà evasa prioritariamente la domanda meno recente, salva verifica della sussistenza dei presupposti per l'attivazione della prestazione.

Art. 21 – I.S.E.E. corrente

1. Ai sensi dell'art. 9 del d.P.C.M. n. 159/2013, in presenza di un I.S.E.E. in corso di validità, può essere calcolato un I.S.E.E. corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora vi sia una rilevante variazione nell'indicatore, come determinata ai sensi dell'art. 9 stesso, e con la validità colà indicata.

TITOLO IV - TIPOLOGIE DI INTERVENTI E DI SERVIZI SOCIALI - TIPOLOGIE DI INTERVENTI E SERVIZI INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA

Art 22 – Interventi di sostegno economico

1. Gli interventi di sostegno economico sono destinati ai cittadini residenti che si trovano in particolari situazioni di grave disagio economico, sociale e a rischio di emarginazione.
2. Gli interventi consistono in un'erogazione di denaro e/o di beni materiali, ovvero un'esenzione/riduzione dal pagamento di determinati servizi, a seguito della definizione di un progetto personalizzato e sottoscrizione del relativo piano individualizzato.
3. Gli interventi sono attuati nei limiti delle risorse assegnate con il Piano Esecutivo di Gestione, definito annualmente dalle Giunte comunali o consortile. In base alle disponibilità economiche e alle criticità prevalenti, si possono individuare particolari situazioni sociali cui rispondere prioritariamente.
4. Sono previste due tipologie di interventi di sostegno economico:
 - contributi ordinari;
 - contributi straordinari.
5. Possono essere previste deroghe rispetto ai requisiti per la concessione dei su indicati contributi, sulla base di specifica valutazione e motivata relazione del Servizio Sociale.
6. Al fine di evitare forme di frammentazione e sovrapposizione gli interventi economici si integrano e si armonizzano con eventuali altri interventi di natura economica e di lotta alla povertà attivati da specifici provvedimenti statali e/o regionali.

Art. 23 – Contributi ordinari

1. Il contributo ordinario è una misura di sostegno economico prestata di regola per un periodo massimo di mesi sei (6) ed è finalizzato all'inclusione sociale e al contrasto della povertà con progetti personalizzati a favore del cittadino esposto al rischio di marginalità sociale e impossibilitato a provvedere al mantenimento proprio e/o dei familiari. Il contributo può essere prorogato per ulteriori mesi sei (6) nei casi di effettiva ed efficace adesione al progetto concordato, sulla base di specifica valutazione e motivata relazione del Servizio Sociale professionale.
2. La Giunta consortile o comunale determina annualmente il valore del contributo economico massimo erogabile ed il valore della soglia di accesso al medesimo, sulla base dell'I.S.E.E. rilevante. La domanda di contributo ordinario è istruita dal Servizio Sociale professionale comunale. La concessione del contributo ordinario è vincolata alla elaborazione di un progetto personalizzato e sottoscrizione del relativo piano individualizzato. Detti atti possono prevedere il coinvolgimento dei beneficiari e/o del nucleo familiare di riferimento in attività di rilevanza sociale (A.R.S.) ovvero in attività a favore di enti ed

associazioni di volontariato presenti nel territorio comunale convenzionate.

3. In caso di mancato volontario rispetto di quanto previsto nel progetto individualizzato, il Servizio Sociale professionale provvede alla sua ridefinizione ovvero alla sua risoluzione.
4. Tenuto conto del carattere dinamico della situazione di bisogno, a titolo meramente indicativo, costituiscono indici di fragilità sociale i seguenti:
 - non essere intestatario di più di una utenza elettrica domestica;
 - non essere intestatario di utenze elettriche non domestiche, salvo per pertinenze della abitazione principale;
 - non essere intestatario di più di una utenza del gas;
 - iscrizione aggiornata alle liste di collocamento ed alle agenzie interinali per il lavoro, qualora ricorra la possibilità da parte dei componenti il nucleo familiare;
 - la valutazione del servizio sociale competente che accerta lo stato di bisogno ed il rischio di emarginazione sociale.
5. Ai fini istruttori, possono essere altresì considerati eventuali rapporti conflittuali con il Comune e/o comportamenti aggressivi nei confronti degli operatori ovvero eventuali danni o occupazioni abusive di beni mobili e immobili del patrimonio pubblico.

Art. 24 – Contributo straordinario

1. Il contributo straordinario è una misura di sostegno economico finalizzata a integrare il reddito familiare quando ricorrono situazioni straordinarie o eccezionali che ledono i diritti essenziali e compromettono gravemente e temporaneamente l'equilibrio socioeconomico del nucleo familiare, quali, ad esempio:
 - abbandono, decesso o malattia dell'unico percettore di reddito all'interno del nucleo familiare;
 - perdita di lavoro dell'unico percettore di reddito all'interno del nucleo familiare;
 - spese eccezionali per gravi eventi morbosi che comportino spese non coperte dal Servizio Sanitario;
 - spese in sollecito di pagamento con preavviso di sospensione per fornitura di energia elettrica e/o gas;
 - necessità di ripristino delle utenze essenziali (energia elettrica, riscaldamento, acqua) in presenza di nuclei familiari nei quali siano presenti persone fragili (anziani, disabili e minorenni) per l'importo necessario alla riattivazione della fornitura ovvero alla sostituzione delle attrezzature necessarie per la loro erogazione;
 - spese eccezionali per l'inserimento scolastico e professionale;
 - spese per rimpatri assistiti;
 - depositi cauzionali per la locazione di immobili, con versamento sia a nome del beneficiario sia a nome del Comune, con deroga sull'importo massimo previsto, in base al contratto di locazione;
 - spese eccezionali per calamità naturali, allorquando non coperte da altri fondi di diversa provenienza

- spese straordinarie ed impreviste non riportate nell'elenco di cui sopra e proposte e motivate dall'assistente sociale;
- 2. L'entità del contributo è proposta dal servizio sociale sulla base della situazione contingente straordinaria nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno.
- 3. Il sussidio non potrà comunque superare l'importo massimo stabilito dalla Giunta Comunale.
- 4. Anche questa tipologia di prestazione economica è vincolata alla elaborazione di un progetto personalizzato e sottoscrizione di un piano individualizzato finalizzato al recupero dell'autonomia individuale e/o familiare. Detti atti possono prevedere il coinvolgimento dei beneficiari e/o del nucleo familiare di riferimento in attività di rilevanza sociale (A.R.S.), come dianzi individuate, ovvero in attività a favore di enti ed associazioni convenzionate con il Comune. In caso di mancato volontario rispetto di quanto previsto nel piano individualizzato, il Servizio Sociale provvede alla sua ridefinizione ovvero alla sua risoluzione.

Art. 25 – Contributi per affidamento familiare

1. La prestazione denominata “affidamento familiare” è rivolta ai minorenni residenti nel Comune che necessitino di un intervento temporaneo di accoglienza presso un'altra famiglia e/o persona singola, per il tempo necessario al superamento di una situazione di disagio familiare.
2. Il Comune, sussistendone le condizioni e nel rispetto della normativa regionale, riconosce alla famiglia affidataria, nel limite delle risorse disponibili, un contributo economico mensile forfettario in caso di:
 - affidamento consensuale e giudiziale a parenti;
 - affidamento consensuale e giudiziale etero familiare, con importo differenziato in caso di affidamento a tempo pieno e a tempo parziale;
 - affidamento familiare giudiziale etero familiare per casi di minori stranieri non accompagnati.
3. Per le famiglie affidatarie può essere prevista l'erogazione di un eventuale contributo economico mensile, oltre ad eventuale rimborso delle spese straordinarie sostenute, preventivamente concordate con il Comune. Detto contributo non è legato alla valutazione della situazione economica della famiglia affidataria e il suo valore massimo, per le diverse tipologie di affidamento, viene deliberato dalla Giunta Esecutiva del Consorzio di Viadana in linea con quanto previsto dall'assemblea dei sindaci dell'ambito territoriale di Viadana.

INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLA FAMIGLIA E DEI MINORENNI

Art. 26 – Definizione e finalità dei c.d. “incontri protetti”

1. Sono definiti “protetti” gli incontri previsti dall’Autorità Giudiziaria che avvengono tra un minore ed uno o più dei suoi parenti alla presenza di un educatore presso uno “spazio neutro”. Tali incontri hanno la finalità di garantire e sostenere il mantenimento della relazione tra il minore e la propria famiglia a seguito di separazione, divorzio conflittuale, affidamento ed altre situazioni di grave crisi familiare.
2. Gli incontri nello “spazio neutro”:
 - garantiscono il diritto di visita per genitori non affidatari di minorenni coinvolti in separazioni conflittuali o allontanati dalla loro famiglia;
 - garantiscono il diritto di relazione con i genitori dei minorenni allontanati;
 - contribuiscono, sussistendone le condizioni, alla progettualità evolutiva rivolta alla relazione tra genitori e figli.

Art. 27 – Destinatari

1. Le attività previste sono rivolte ai gruppi familiari nei quali sia stata sospesa o interrotta la relazione tra figli minorenni e genitori.
2. Costituisce prerequisito necessario per l’attivazione degli incontri protetti l’emanazione di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria ovvero la predisposizione di un progetto sociale formalmente condiviso dall’assistente sociale e dagli adulti implicati (genitori, affidatari, parenti, altri operatori professionali).

Art. 28 – Partecipazione degli utenti al costo del servizio

1. La Giunta Esecutiva del Consorzio stabilisce annualmente le tariffe di riferimento.
2. L’Ufficio precedente istruisce il procedimento valutando la capacità economica dei genitori, d’intesa con questi, in base all’I.S.E.E. ovvero ogni altro indicatore economico utile allo scopo.
3. La quota di contribuzione massima posta a carico dei genitori tiene conto del minutaggio medio previsto dall’Autorità Giudiziaria e dei costi dell’operatore. A fronte di una modesta capacità economica dei genitori, così come definita nel suindicato procedimento, la compartecipazione prevista deve risultare adeguatamente equa e sostenibile.

Art. 29 – Definizione e finalità del Servizio di assistenza domiciliare educativa

1. L’assistenza domiciliare ai minorenni e alle loro famiglie si connota come un complesso di interventi volti a mantenere e sostenere il nucleo familiare allorché questi si trovi in situazione di temporanea difficoltà e manifesti elementi di possibile rischio o pregiudizio per i minorenni.

2. Finalità del servizio è il recupero del nucleo familiare rispetto alle funzioni di autonomia gestionale, educativa, affettiva e sociale, perseguendo i seguenti obiettivi:
 - favorire comunque la permanenza in famiglia dei minorenni che vivano in contesti psico-socioeducativi e culturali svantaggiati, in condizioni di adeguata tutela;
 - favorire l'instaurarsi di un rapporto corretto tra tutti i componenti del nucleo familiare, rendendo i genitori idonei ad assumere globalmente la propria funzione genitoriale;
 - favorire l'integrazione sociale dei minorenni e del loro nucleo familiare;
 - offrire ai minorenni modelli educativi e di riferimento alternativi che permettano una identificazione positiva;
 - monitorare la situazione familiare di minorenni appartenenti a contesti familiari ad alto rischio.

Art. 30 – Destinatari

1. Il servizio si rivolge a:
 - minorenni con disabilità sensoriale, fisica e/o psichica residenti o dimoranti nell'ambito distrettuale;
 - nuclei familiari che si trovino in forti condizioni di disagio educativo, esistenziale e sociale tale da implicare per il minore un grave rischio di emarginazione o di deviazione sociale, in presenza o meno di un provvedimento dell'autorità giudiziaria;
 - minorenni destinatari di provvedimenti penali e/o sottoposti a procedimento penale, qualora sia previsto ciò.
2. Nel caso di minorenni non residenti ovvero nel caso in cui la spesa debba comunque essere suddivisa con altro Comune, il Comune erogatore provvede alla previa informazione di questi, e comunque alla tempestiva informazione, richiedendone la presa in carico, totale o parziale, anche solo a fini economici.

Art. 31 – Partecipazione degli utenti al costo del servizio

1. La Giunta Esecutiva del Consorzio stabilisce annualmente le tariffe di riferimento.
2. Nel caso in cui la prestazione qui disciplinata sia da erogarsi in attuazione di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, l'Ufficio procedente istruisce il procedimento valutando la capacità economica dei genitori, d'intesa con questi, in base all'I.S.E.E. ovvero ogni altro indicatore economico utile allo scopo.
3. La quota di contribuzione massima posta a carico dei genitori tiene conto del minutaggio medio previsto dall'Autorità Giudiziaria e dei costi dell'operatore. A fronte di una modesta capacità economica dei genitori, così come definita nel suindicato procedimento, la compartecipazione prevista deve risultare adeguatamente equa e sostenibile.

INSERIMENTO DI MINORENNI IN STRUTTURE RESIDENZIALI

Art. 32 – Definizione e finalità dell’inserimento di persone minorenni in struttura residenziale educativa

1. Fermo restando che l’intervento comunale in materia, per quanto concerne le strutture socioeducative, è previsto dalla normativa vigente, l’inserimento in strutture residenziali di persone minorenni garantisce un contesto di protezione e di cura al ricoverato, proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo il più possibile sviluppate le relazioni con la propria famiglia, allo scopo di:
 - garantire il benessere psicofisico e relazionale del minorenne in un ambiente idoneo alla sua crescita, qualora la famiglia si trovi nell’incapacità e/o impossibilità temporanea di prendersene cura;
 - recuperare le competenze della famiglia nell’ottica di un rientro in essa, o in altro adeguato contesto familiare, del minorenne. Tutto questo può rendersi necessario anche per i c.d. “grandi minori” (15-18 anni), in un percorso verso l’autonomia personale.

Art. 33 – Destinatari e obiettivi

1. I destinatari degli inserimenti qui disciplinati sono:
 - minorenni vittime di maltrattamento o abuso, per cui è necessario un intervento di protezione;
 - minorenni con gravi carenze socioculturali, relazionali, a rischio di abbandono, disadattamento e devianza o trascuratezza, per i quali sia stata puntualmente verificata l’inefficacia degli interventi di sostegno al nucleo e sia stata valutata l’inadeguatezza o l’impossibilità a procedere all’affidamento familiare;
 - minorenni orfani o non accompagnati, privi di parenti in condizione di fornire loro adeguata assistenza e per i quali non sia utile o possibile procedere all’inserimento presso nuclei familiari nelle forme previste dall’affidamento familiare;
 - minorenni per i quali è in corso la procedura per la dichiarazione di adottabilità e per i quali non sia possibile attivare interventi alternativi.
2. L’inserimento del minorenne nelle strutture qui disciplinate prevede il coinvolgimento dell’ente gestore e, se possibile, della famiglia e del minore stesso, attraverso la predisposizione di uno specifico progetto personalizzato nel quale siano indicativamente declinati:
 - gli interventi previsti di cura, mantenimento, educazione e istruzione, nel rispetto della sua identità di genere, culturale, sociale e religiosa;
 - gli obiettivi sociali, educativi, riabilitativi, clinici che, tenuto conto del contesto familiare di appartenenza del minorenne, si intendono perseguire;
 - la durata dell’inserimento;
 - le forme di mantenimento, allorquando possibile, delle relazioni con la famiglia d’origine, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell’autorità giudiziaria.

Art. 34 – Durata della permanenza in comunità

1. Stante le suindicate finalità la permanenza in comunità ha comunque un carattere il più possibile temporaneo, di regola, non oltre il diciottesimo anno di età.
2. Sussistendone le condizioni è possibile predisporre un progetto finalizzato all'accompagnamento all'autonomia del giovane, da concludersi entro il ventunesimo anno di età (prosieguo amministrativo). Detto progetto è predisposto dal Servizio comunale e il Servizio Tutela Minori, d'intesa con la persona interessata e l'ente gestore di riferimento.
3. La predisposizione di un progetto di prosieguo amministrativo è, viceversa, dovuta nel caso in cui ciò fosse disposto direttamente dall'Autorità Giudiziaria.

Art. 35 – Condizioni di inserimento

1. L'inserimento di un minore in comunità è subordinato, in via alternativa:
 - all'acquisizione del consenso dei genitori o di chi ne ha la rappresentanza legale, fatto comunque salvo il diritto di ascolto del medesimo qualora capace di discernimento;
 - a un provvedimento in tal senso dell'autorità giudiziaria;
 - alla previa adozione di un provvedimento amministrativo ex art. 403 c.c.

Art. 36 – Partecipazione degli utenti al costo del servizio

1. Nei casi di inserimento del minore in comunità disposto con decreto dell'autorità giudiziaria ovvero consensuale, il Comune individuato dalla normativa di settore come competente assume preliminarmente l'onere della relativa retta. Permanendo codicisticamente l'obbligo al mantenimento del figlio da parte dei genitori², è prevista una compartecipazione di questi alla suindicata spesa.
2. L'inserimento del minore in comunità educativa disposta con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria non rientra tra le prestazioni sociali agevolate condizionate all'ISEE.
3. La quota a carico dei genitori è quantificata all'esito di un'istruttoria eseguita dal Servizio sociale tesa, in contraddittorio, a determinare la capacità economica dei medesimi e il relativo onere compartecipativo. In caso di mancata collaborazione ovvero di immotivata indisponibilità alla compartecipazione, pur in presenza di una accertata capacità economica superiore a quella fissata ai sensi del comma seguente, il Comune agisce nelle competenti sedi al fine di procedere al recupero (anche giudiziale) di quanto ritenuto di spettanza.
4. La Giunta Esecutiva del Consorzio stabilisce annualmente, eventualmente anche utilizzando l'indicatore I.S.E.E., la soglia della

² L'obbligo al mantenimento ex art. 147 c.c. non viene meno in caso di affido del minore in comunità all'Ente da parte dell'Autorità Giudiziaria, salvo il caso di assoluta documentata indigenza. Detto obbligo permane anche in capo al genitore eventualmente dichiarato limitato/decaduto dalla responsabilità genitoriale.

capacità economica oltre la quale il genitore è tenuto alla compartecipazione, da quantificarsi puntualmente a cura del Servizio procedente in contraddittorio con i genitori stessi.

INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' E DELLE PERSONE ANZIANE

Art. 37 – Progetto individuale

1. Il Progetto Individuale di cui all'art. 14 della l. n. 328/2000 e art. 7 co. 1 lett. f) della l.r. n. 3/2008 rappresenta la sintesi organica degli interventi e delle prestazioni necessarie alla realizzazione degli scopi normativamente previsti. Stante la *ratio* normativa di favore e sostegno alle necessità assistenziali della persona, si ritiene che il progetto individuale ex art. 14 della l. n. 328/2000, quale figura giuridica generale, sia applicabile in via analogica anche alle persone con limitazioni dell'autonomia personale e/o in stato di grave emarginazione che richiedono prestazioni assistenziali di competenza comunale.
2. Competente alla predisposizione del progetto individuale in parola è il servizio sociale professionale del Comune di residenza del beneficiario che, a tal fine, si coordina con le altre pubbliche amministrazioni, gli enti gestori, il beneficiario (quanto possibile) o il suo rappresentante legale e, se necessario, i suoi familiari stretti o comunque rilevanti.
3. Costituiscono, indicativamente, contenuti del progetto individuale:
 - la situazione sanitaria del beneficiario;
 - la situazione familiare, economica, culturale, sociale, lavorativa del beneficiario;
 - gli interessi e aspirazioni del beneficiario;
 - i servizi territoriali/prestazioni in corso di fruizione.
4. Nell'ambito della progettazione ed attuazione del progetto individuale, saranno considerate forme di utilizzo delle risorse complessive, sulla base degli interventi e dei servizi da attivare. Per "risorse complessive" si intendono le risorse attivabili sia soggettivamente sia oggettivamente.

Art. 38 – Elenco esemplificativo delle prestazioni domiciliari, semiresidenziali e residenziali.

1. Richiamate le definizioni di *Prestazioni sociali*, *Prestazioni sociali agevolate* e *Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria* di cui in premessa, sono sussunte nel presente articolo, senza pretesa di esaustività, le prestazioni:
 - Domiciliari (prestazioni di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio tra i quali: i servizi di assistenza domiciliare diretta – SAD /SADH; i pasti a domicilio, il telesoccorso; l'assistenza domiciliare indiretta e ogni altra prestazione prevista dalla normativa nazionale

e regionale vigente, inclusi interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi a favore delle persone non autosufficienti);

- Semiresidenziali per le persone disabili (prestazioni svolte in Centri diurni che accolgono gli utenti durante il giorno di natura sociosanitaria, riabilitativa ed educativa, sulla base di Progetti Educativi Individualizzati (P.E.I.), tra i quali: i Centri Socio Educativi - CSE; i Centri Diurni Disabili - CDD; i Servizi di Formazione all'Autonomia - SFA atti a favorire l'inserimento sociale - e altri interventi e servizi aventi le medesime finalità;
- Semiresidenziali per le persone anziane (prestazioni svolte in Centri diurni che si propongono sia come intervento alternativo al ricovero sia come supporto ai nuclei familiari che si occupano quotidianamente del beneficiario, quali, ad esempio: i Centri Diurni Integrati - CDI/CDA; i Centri Sociali pensionati);
- Residenziali per le persone disabili e/o anziane (prestazioni di ospitalità, tendenzialmente continuativa, in strutture accreditate dalla Regione, di natura sociosanitaria, riabilitativa ed educativa, tra i quali Comunità Alloggio disabili - CAH; Comunità Socio Sanitarie disabili - CSS; Residenza Sanitaria Disabili - RSD; Comunità Alloggio Anziani; Residenze Sanitarie Anziani - RSA).

ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 39 – Definizione e finalità

1. Il servizio di assistenza domiciliare è finalizzato a favorire il permanere dei beneficiari nel proprio ambito familiare e sociale, migliorando la loro qualità di vita, nonché quella della famiglia in cui vivono, anche al fine di evitare ricoveri residenziali assistenziali impropri e di mantenere e/o sviluppare l'autonomia residua, valorizzando al contempo le capacità assistenziali dei familiari o di altre figure di supporto.
2. Esso si compone di prestazioni di natura socioassistenziale, che si possono integrare con altre prestazioni erogate dalla competente A.S.S.T. o da altri soggetti pubblici e privati nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali.
3. Il progetto individuale di cui al suindicato art. 37 individua, tra gli altri, le forme di erogazione, la tipologia delle prestazioni e la frequenza degli accessi al domicilio del beneficiario.

Art. 40 – Destinatari del servizio

1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare è rivolto a persone residenti nel Comune, sole o inserite in un nucleo familiare a rischio di emarginazione, non autosufficienti nella gestione dei propri bisogni.
2. Gli oneri relativi alla prestazione qui disciplinata sono a carico del Comune in cui la persona assistita risiede o, nel caso di soggetti di cui all'art. 6 co. 1, lett. b) e c) della l.r. n. 3/2008, non iscritti all'anagrafe della popolazione residente di un Comune della Lombardia, a carico del Comune in cui la persona assistita dimora al momento dell'inizio della prestazione. Nel caso in cui la persona assistita risulti, al momento dell'inizio della prestazione, cancellata per irreperibilità dall'anagrafe della popolazione residente di un Comune della Lombardia e non risulti iscritta nell'anagrafe di altro Comune della Lombardia, gli oneri sono a carico del Comune di ultima residenza anagrafica. Nel caso di beneficiari non residenti in alcuno dei Comuni dell'Ambito, ma residenti altrove in Italia, il Comune provvede alla previa (o comunque tempestiva) informazione del Comune di residenza, richiedendone la presa in carico, totale o parziale, anche solo a fini economici. In caso di assoluta necessità, l'intervento è comunque attivato dal Comune ove è domiciliato/dimora il beneficiario.

Art. 41 – Articolazione del servizio

1. Gli accessi assistenziali sono effettuati nei giorni feriali, così come calendarizzato nel progetto individuale di assistenza. Possono essere previsti interventi nei giorni festivi qualora si configurino necessità particolari valutate del Servizio Sociale Territoriale e inserite nel piano individualizzato personalizzato.

Art. 42 – Partecipazione degli utenti al costo del servizio

1. La Giunta esecutiva consortile stabilisce annualmente:
 - le tariffe;
 - la struttura della contribuzione;
 - eventuale quota minima;
 - l'I.S.E.E. iniziale;
 - l'I.S.E.E. finale;
 - il costo effettivo del servizio;
 - la modalità di calcolo della compartecipazione che deve garantire una particolare equità per gli I.S.E.E. bassi e una tariffa individualizzata per i beneficiari.

PASTI A DOMICILIO

Art. 43 – Definizione e destinatari

1. L'erogazione di pasti a domicilio è volta a garantire ai richiedenti che non sono in grado di provvedervi autonomamente un pasto quotidiano variato e adeguato alle singole esigenze nutrizionali.
2. Il servizio, offerto dai singoli Comuni dell'Ambito, che ne dettano la puntuale disciplina locale, è rivolto a persone adulte o anziane con limitata autonomia personale che presentano difficoltà nella preparazione del pasto.

Art. 44 – Partecipazione degli utenti al costo del servizio

1. Le singole Giunte Comunali stabiliscono la struttura della contribuzione e la tariffa che, salvo specifiche e motivate deroghe, individuate dal Servizio sociale comunale, è a carico dei destinatari della prestazione.

SERVIZIO DI TELESOCORSO

Art. 45 – Definizione e destinatari

1. Il servizio di telesoccorso è volto a garantire un pronto intervento nel caso di malori improvvisi, cadute accidentali o incidenti domestici, favorendo in questo modo una maggiore tranquillità psicologica ai beneficiari a rischio sociale o sanitario.
2. Il servizio è rivolto, indicativamente, a:
 - persone anziane o disabili che presentano una condizione sanitaria a rischio;
 - anziani che vivono soli o in coppia che necessitano di una condizione di maggiore sicurezza;
3. L'allarme del beneficiario è raccolto dalla centrale operativa che immediatamente mette in atto gli interventi più opportuni. Il servizio funziona 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno.
4. Il servizio è offerto dal Consorzio Servizi Sociali dell'Ambito di Viadana, che ne disciplina altresì la regolamentazione, previo inoltre, da parte dei singoli Comuni, delle istanze di attivazioni colà recapitate.

Art. 46 – Partecipazione degli utenti al costo del servizio

1. La Giunta Consortile stabilisce la struttura della contribuzione e la tariffa che, salvo specifiche e motivate deroghe, individuate dal Servizio sociale comunale, è a carico dei destinatari della prestazione.

SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA PER STUDENTI DISABILI

Art. 47 – Finalità e destinatari.

1. Finalità della prestazione qui disciplinata, erogata per il tramite di un assistente all'autonomia e alla comunicazione, è quella di facilitare la comunicazione dello studente disabile, stimolare lo sviluppo delle abilità nelle diverse dimensioni della sua autonomia, mediare tra l'allievo con disabilità ed il gruppo classe per potenziare le loro relazioni, supportarlo nella partecipazione alle attività, partecipando all'azione educativa in sinergia con i docenti.
2. Destinatari della prestazione sono gli studenti disabili frequentanti la scuola per l'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, nel rispetto delle competenze (anche solo economiche) delle pubbliche amministrazioni così come individuate dalla normativa vigente.
3. L'accesso alla prestazione è disciplinato dai singoli Comuni dell'Ambito, che ne stabiliscono altresì le modalità di erogazione.

Art. 48 – Assistenza all'autonomia per studenti disabili frequentanti la scuola secondaria di secondo grado e per studenti con disabilità sensoriale.

1. Ferma restando la finalità generale della prestazione, di cui al precedente articolo, il Comune di residenza dello studente attiva il servizio sulla base del profilo di funzionamento per l'alunno disabile e, comunque, sulla base delle necessità così come adeguatamente individuate dalle amministrazioni competenti.
2. Il Comune, in seguito, si attiva (anche giudizialmente) per il recupero delle somme così anticipate presso l'amministrazione competente così come individuata dalla normativa vigente.

Art. 49 – Partecipazione degli utenti al costo del servizio.

1. Non è prevista alcuna compartecipazione al costo del servizio in parola bensì solamente criteri di accesso e priorità.

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER STUDENTI DISABILI

Art. 50 – Finalità e destinatari.

1. L'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, cui accede naturalmente il servizio di trasporto, costituisce un punto di forza della scuola italiana, che vuole essere una comunità accogliente nella quale tutti gli alunni, a prescindere dalle loro diversità funzionali, possano realizzare esperienze di crescita individuale e sociale. Si intende così perseguire la più completa inclusione sociale e lavorativa della persona disabile, in quanto diritto fondamentale ed ineludibile di ciascun individuo.
2. Destinatari della prestazione sono gli studenti disabili frequentanti la scuola per l'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, nel rispetto delle competenze (anche solo economiche) degli Enti locali così come individuate dalla normativa vigente.

Art. 51 – Organizzazione del servizio.

1. I Comuni di residenza provvederanno a raccogliere le domande delle famiglie predisponendo apposita modulistica e definendo, nell'esercizio della propria autonomia, ulteriori requisiti, modi e tempi per accedere al servizio.
2. In ogni caso il servizio di trasporto dovrà rispettare le seguenti condizioni:
 - su richiesta della famiglia potrà essere erogato, nei periodi di lezione previsti dal calendario scolastico regionale, in forma completa (andata e ritorno) o parziale (solo andata, solo ritorno, solo in alcuni giorni, solo in alcuni periodi dell'anno scolastico);
 - verrà garantito anche nei giorni in cui è previsto lo svolgimento degli esami di Stato o di qualifica;
 - di norma coprirà il tragitto dall'indirizzo di residenza dell'alunno alla sede dell'Istituto Scolastico e viceversa, salvo particolari richieste che il Comune si riserverà di valutare;
 - per gli studenti con disabilità certificata *ex art. 3 co. 3 della l. n. 104/1992*, dovrà prevedere mezzi di trasporto attrezzati con personale specializzato.
3. I Comuni potranno organizzare il servizio direttamente (in forma singola o associata) o attraverso l'affidamento a soggetti terzi.
4. In alternativa, i Comuni potranno decidere di gestire il servizio attraverso la concessione di contributi economici forfettari direttamente alle famiglie degli utenti da calcolare su base chilometrica e in funzione del numero dei giorni di presenza a scuola certificati dall'istituto di riferimento.
5. Il Comune di residenza dello studente attiva il servizio sulla base del profilo di funzionamento per l'alunno disabile e, comunque, sulla base delle necessità così come adeguatamente individuate dalle amministrazioni competenti.

6. Il Comune, in seguito, si attiva (anche giudizialmente) per il recupero delle somme così anticipate presso l'amministrazione competente così come individuata dalla normativa vigente.

Art. 52 – Partecipazione degli utenti al costo del servizio.

1. Non è prevista alcuna compartecipazione al costo del servizio in parola bensì solamente criteri di accesso e priorità.

SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE

Art. 53 – Finalità e destinatari.

1. Il servizio di trasporto sociale è un servizio, di competenza comunale, di accompagnamento, erogato anche da soggetti del Terzo settore, rivolto a persone in condizioni (anche temporanee) di disagio psichico, fisico o economico, prevalentemente anziani, persone con disabilità o minori, privi di idonea rete familiare di supporto e/o non in grado di muoversi in modo autonomo.
2. È finalizzato a garantire l'accesso a strutture, servizi o a reti aggregative, consentendo quindi la fruibilità effettiva dei servizi rivolti alla persona, senza il quale per il cittadino sarebbe impossibile accedere puntualmente o in continuità.
3. Il servizio è offerto dai singoli Comuni dell'Ambito, che ne dettano la puntuale disciplina locale.

Art. 54 – Partecipazione degli utenti al costo del servizio

1. Le singole Giunte Comunali stabiliscono la struttura della contribuzione e la tariffa che, salvo specifiche e motivate deroghe, individuate dal Servizio sociale comunale, è a carico dei destinatari della prestazione.

SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE CON DISABILITÀ

Art. 55 – Elenco servizi disciplinati.

1. Il Centro Diurno Disabili (C.D.D.) è una unità di offerta rivolta a persone in situazione di disabilità grave, di norma maggiorenni, con gravi compromissioni della loro autonomia e delle loro capacità di relazione. Il Centro Diurno Disabili garantisce prestazioni assistenziali, educative, riabilitative e sociosanitarie, favorisce lo sviluppo ed il mantenimento delle autonomie personali a sostegno anche del nucleo familiare. L'accesso al servizio avviene tramite apposita istanza e previa valutazione del servizio sociale e del Centro Multiservizi che si avvale dei servizi della A.S.S.T. per la valutazione dei bisogni e per la definizione del progetto di intervento.
2. Il Centro Socio-Educativo (C.S.E.) è una unità di offerta rivolta a persone disabili la cui fragilità non sia riconducibile al sistema sociosanitario. Il Centro Socio-Educativo offre prestazioni e interventi integrati di tipo educativo, riabilitativo e socializzante finalizzate a garantire un processo formativo che permetta il raggiungimento di una vita la più possibile autonoma e integrata nel territorio. L'accesso al servizio avviene tramite apposita istanza e previa valutazione del servizio sociale e del Centro Multiservizi che si avvale dei servizi della A.S.S.T. per la valutazione dei bisogni e per la definizione del progetto di intervento.
3. Il Servizio di Formazione all'Autonomia (S.F.A.) è una unità di offerta volta a migliorare la qualità di vita di persone disabili con sufficienti autonomie e capacità di relazione, attraverso progetti educativi caratterizzati da occasioni di integrazione in attività socializzanti, sportive, formative e di tipo occupazionale, che possono essere sostenute da contributi incentivanti il cui importo è stabilito nel progetto personalizzato. I destinatari di questo servizio sono persone con disabilità che hanno superato l'obbligo scolastico e che possiedono sufficienti capacità relazionali, adattive e di comunicazione. L'accesso al servizio avviene tramite apposita istanza e previa valutazione del servizio sociale e del Centro Multiservizi che si avvale dei servizi della A.S.S.T. per la valutazione dei bisogni e per la definizione del progetto di intervento.

Art. 56 – Compartecipazione degli utenti.

1. Per le prestazioni qui disciplinate e destinate alle persone con disabilità si prevede l'erogazione di un voucher per l'acquisto di prestazioni rese a favore di persone disabili residenti nei Comuni dell'Ambito di Viadana frequentanti unità di offerta situate sia nel territorio provinciale mantovano sia al di fuori di esso.
2. Nel Centro Diurno Disabili (C.D.D.) il voucher per le attività educativo-assistenziali riconosciuto agli utenti è definito in quota giornaliera a carico dei Comuni, ad integrazione di quanto già percepito dall'Ente gestore attraverso il Fondo Sanitario Regionale.

3. La persona frequentante il Centro Diurno Disabili e il Servizio di Formazione all'Autonomia (modulo formativo) contribuisce alla copertura di quota parte del voucher per le attività educativo-assistenziali, su base mensile e in relazione alla propria situazione economica, così come definita dall'ISEE, secondo modalità e parametri di proporzionalità stabiliti annualmente dalla Giunta esecutiva.

SERVIZI RESIDENZIALI PER PERSONE CON DISABILITÀ E PERSONE ANZIANE

Art. 57 – Contributo per l'integrazione di rette di servizi residenziali a ciclo continuativo per persone anziane, disabili e in situazione di grave emarginazione.

1. Il contributo qui disciplinato è un intervento economico per la copertura parziale o totale della retta di degenza di strutture residenziali a carattere comunitario ovvero di strutture residenziali a carattere sociosanitario, destinato a utenti ospitati in unità di offerta situate sia nel territorio provinciale mantovano sia al di fuori di esso, erogato in modo diversificato in relazione alla capacità economica del nucleo familiare rilevante ai fini ISEE, liquidato direttamente all'ente gestore.
2. Detto contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali è finalizzato a garantire:
 - alle persone disabili ovvero alle persone adulte in condizioni di gravissima marginalità una risposta residenziale al bisogno abitativo;
 - alle persone anziane non autosufficienti o disabili gravi che non possono essere assistite a domicilio un adeguato percorso di accoglienza e assistenza tutelare.
3. Destinatari del contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali sono:
 - persone disabili e anziane prive di adeguato sostegno familiare e/o con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio;
 - persone disabili e persone adulte in condizioni di gravissima marginalità prive di alloggio e di rete familiare di riferimento.
4. Condizioni per accedere al contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali sono l'incapacità economica di sostenere in autonomia gli oneri della retta da parte dell'utenza e la conseguente istanza al Comune nonché la necessità di un inserimento residenziale, determinata da una situazione di rischio per la persona richiedente, certificata da un servizio pubblico ovvero disposta dall'autorità giudiziaria.

Art. 58 – Determinazione del contributo per l'integrazione di rette di servizi residenziali a ciclo continuativo per persone anziane, disabili e in situazione di grave emarginazione

1. Per le persone anziane, disabili e in condizione di grave emarginazione, che necessitano di accoglienza in struttura residenziale a ciclo continuativo e non siano in grado di sostenere autonomamente il valore della quota sociale della retta, il Comune, nei limiti delle disponibilità di bilancio, garantisce un intervento economico integrativo finalizzato al pagamento parziale della quota sociale della retta.

2. L'erogabilità dell'integrazione comunale è limitata a coloro che presentano un ISEE inferiore alla soglia ISEE pari al valore della quota sociale media giornaliera delle strutture del territorio, moltiplicato per 365, definito annualmente dalla Giunta Comunale.
3. La misura dell'intervento economico integrativo comunale è stabilita come differenza tra il valore della quota sociale della struttura residenziale presso cui è inserita l'utenza e la quota da essa sostenibile, definita nel progetto personalizzato.
4. La quota sostenuta dall'utenza è calcolata tenendo conto dell'ISEE dell'utenza e, considerando la natura e lo scopo delle indennità eventualmente percepite oltre che della natura continuativa e globalmente assistenziale della prestazione erogata, delle pensioni, rendite e indennità comunque denominate e godute, di cui si prevede il versamento diretto mantenendo comunque a favore dell'utenza una quota per spese personali.
5. Dal punto di vista economico, costituiscono tipici contenuti del progetto personalizzato di intervento, senza pretesa di esaustività:
 - il valore dell'integrazione economica comunale riferita al pagamento della quota sociale della retta;
 - il valore della quota sociale della retta a carico dell'utenza;
 - il valore della somma mensile da lasciare nella disponibilità del ricoverato;
 - la riduzione della quota sociale a carico dell'utenza per gli eventuali rientri in famiglia.
 - eventuali contributi riconosciuti alla persona in forma di elargizione libera da parte di altri soggetti: associazioni di volontariato; persone singole; familiari.
6. Qualora una delle indennità derivanti da una delle condizioni di cui alla colonna "Non autosufficienza" della tabella rappresentata all'Allegato 3 del d.P.C.M. n. 159/2013 subentrasse successivamente all'istanza di determinazione dell'intervento economico integrativo comunale, si procederà alla rideterminazione dell'intervento stesso sommando alla quota utente giornaliera il valore ricavabile in applicazione del precedente co. 3, con decorrenza dalla data di validità dell'indennità stessa, inclusi eventuali periodi arretrati.
7. In caso di ISEE elevati, anche superiori alla soglia di accesso, pur a fronte di una modesta liquidità (mensile), eventualmente sempre nell'ambito del progetto personalizzato di cui sopra, ovvero a margine, il Comune potrà procedere ad accordi con l'utenza finalizzati all'alienazione/utilizzo di eventuali beni, mobili o immobili, fermo restando che il ricavato è opportunamente vincolato al pagamento della retta. Qualora, a fronte di una illiquidità dell'ISEE, l'utenza non consenta alla stipulazione di siffatti accordi, e si dovesse concretare un obbligo di intervento comunale a titolo integrativo, detta integrazione/pagamento integrale della quota sociale da parte del Comune, per la parte che include la quota sociale legittimamente a carico dell'utenza, è da considerarsi quale anticipazione comunale, con conseguente titolo, in capo al Comune, di rivalersi sui beni della persona ricoverata, anche in sede successoria.

TITOLO V- NORME FINALI

Art. 59 – Norma transitoria

1. Le soglie di accesso e le tariffe, ovvero i parametri dell'interpolazione lineare e di quella parabolica, saranno approvate con successivo provvedimento della Giunta Comunale o della Giunta consortile in ragione alla competenza relativa alla gestione del servizio in argomento entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Sino a quella data continuano ad applicarsi le soglie di accesso attualmente in vigore.

Art. 60 – Clausola valutativa

1. Dopo un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta comunale/consortile presenta al Consiglio/Assemblea di riferimento una relazione relativa allo stato di attuazione della normativa, con particolare riferimento all'impatto della regolamentazione sui destinatari dei servizi e sull'organizzazione comunale. In tale sede la Giunta può proporre eventuali interventi di revisione o integrazione del presente regolamento.

Art. 61 – Regolamentazione di altri servizi

1. Per quanto concerne la regolamentazione di servizi o interventi non previsti dal presente Regolamento, si fa riferimento ai criteri individuati per i servizi di analoga tipologia.

Art. 62 – Abrogazioni

1. A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata ogni altra disposizione contenuta in altri precedenti regolamenti, incompatibile con quanto qui disposto.

Art. 63 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'avvenuta esecutività della delibera approvativa, salvo diversa disposizione.